



Legge 12 dicembre 2016 N.238

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (G.U. n.302 del 28/12/2016)

IL SISTEMA SANZIONATORIO

SANZIONI previste in relazione alle:



Per Violazione dopo il 12 gennaio 2017

Principali norme di riferimento	Norme sanzionatorie abolite	Norma sanzionatoria attuale
Reg. UE 1308/13 OCM vino		
Reg. UE 606/09 pratiche e trattamenti		
Reg. UE 607/09 etichettatura		
<p>Reg. UE 273/2018 e 274/2018 Documenti e registri (dal 03/03/2018 ex 436/2009)</p> <p>DM 7490/13 compilazione MVV</p> <p>DM 293/15 registro dematerializzato</p> <p>Decreto Dipartimentale MVV-Elettronico</p>	<p>D.Lgs 260/2000</p> <p>Legge 82/2006</p>	<p>LEGGE 238/2016</p>
DM 13/08/2012 etichettatura		
<p>Alcuni DM applicativi L. 238/2016: Divieto uso pezzi di quercia nei Dop- Detenzione prodotti da uve da vino in stabilimenti da uve da tavola - Limiti di alcuni componenti nei vini- Detenzione mosti inferiori a 8° gradi- Fermentazioni fuori periodo- Denaturazione</p>	<p>D.Lgs 61/2010</p>	
<p>Reg. 251/14 «Bevande aromatizzate»</p> <p>Reg. 110/2008 «Bevande spiritose»</p>		<p>In parte</p>

Sistema Sanzionatorio

Calcolo delle sanzioni e modalità di pagamento

Le sanzioni possono prevedere:

- 1- una somma che va da un minimo a un massimo;
- 2- una somma fissa;
- 3- una somma derivante da un calcolo proporzionale (somma per quintale o per ettolitro)

In caso di contestazione è sempre data la possibilità di effettuare il c.d. pagamento **con effetto liberatorio** ovvero non instaurare alcun procedimento amministrativo con scritti difensivi, audizioni e successiva Ordinanza di ingiunzione di pagamento, bensì pagare, entro 60 giorni:

- la somma più favorevole tra il doppio del minimo e un terzo del massimo nel caso 1
- un terzo della somma nei casi 2 e 3 salvo che non sia previsto «comunque non inferiore a...»

Nel caso di pagamento entro 5 giorni dalla notifica vi è la riduzione del 30% della somma. (art. 1 c. 4 Legge 116/2014)

Attenzione alle notifiche via PEC

DIFFIDA

Art. 1 c. 3 legge 116/2014 : per violazioni in materia agroalimentare che non prevedono sanzioni accessorie, accertate per la prima volta e sanabili si **DIFFIDA** l'interessato ad adempiere, entro 20 giorni a determinate prescrizioni al fine di «*eliminare le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo*»

«Per **violazioni sanabili** si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono *eliminabili*»

Rispetto all'atto di DIFFIDA, entro 20 giorni dalla data di notifica o

- si adempie alle prescrizioni impartite e non ci sarà contestazione o
- si comunica l'impossibilità di adempiere con le relative motivazioni e ci sarà emissione di contestazione di violazione

DIFFIDA

Nel caso in cui entro 20 giorni **non si comunichi** né l'avvenuto adempimento né l'impossibilità ad adempiere, sarà emessa contestazione e rispetto alla sanzione amministrativa prevista, si perde il diritto del pagamento in misura ridotta (doppio del minimo o un terzo del massimo) e anche la possibile riduzione del 30% ma sarà invece emessa Ordinanza di ingiunzione di pagamento con la somma decisa dall'Autorità competente nell'ambito delle norme violate.

Prima la Legge 82/2006 prevedeva la Diffida per violazioni con somma minima inferiore a 500 Euro e al massimo tre diffide nei 5 anni,

Ora, la diffida è prevista per violazioni sanabili, che non prevedano sanzioni accessorie per qualunque somma

e una sola volta nei 5 anni ma per ogni violazione diversa

La diffida prevede sempre la redazione di un verbale da parte degli Organi di controllo istituzionali (Icqrf, Nas, GdF, Carabinieri.....) al quale seguirà se, l'operatore avrà adempiuto, ulteriore verbale di «chiusura» della diffida

Ravvedimento Operoso

Art. 85 della Legge 238/2016 – Ravvedimento Operoso

Le sanzioni amministrative previste dagli articoli che seguono, sono ridotte

– a **un quinto** della sanzione fissa se prevista (indipendentemente dal periodo trascorso rispetto alla violazione) o a **un quinto** della somma minima e comunque in misura non inferiore a 50 Euro (oltre l'anno)

- a **un sesto** della somma minima e comunque in misura non inferiore a 50 Euro se la regolarizzazione avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore

- a **un ottavo** della somma minima e comunque in misura non inferiore a 50 Euro per la presentazione in ritardo ma non oltre i 30 giorni della dichiarazione di giacenza, di raccolta uve e di produzione vino (anche qui il riferimento all'art. 76 c. 3 è errato poiché doveva essere all'art. 78 comma 3)

Il ravvedimento operoso può essere effettuato per omissioni o errori commessi **dal 12 gennaio 2017 in poi e a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative da parte degli Organi di controllo comprese**

Ravvedimento Operoso

Le **sole violazioni** per le quali è possibile effettuare il Ravvedimento Operoso sono quelle sanzionate da:

- **art. 78 commi 1 – 2 e 3 :varie casistiche di non presentazione, presentazione in modo difforme o in ritardo delle dichiarazioni di giacenza, di raccolta uve e di produzione vino;**
- art. 78 comma 4: obblighi relativi ai documenti di accompagnamento e alla tenuta del registro;**
- art. 73 c. 12 lettera a): mancata comunicazione istituzione deposito di raccolta dei sottoprodotti;
- art. 73 c. 12 lettera b): mancata presentazione della dichiarazione preventiva elaborazione Vini Spumanti e Bevande aromatizzate;**
- art. 73 c. 12 lettera c): mancata comunicazione fermentazioni fuori periodo ammesse;
- art. 73 c. 12 lettera d): mancata comunicazione produzione Mosto cotto in cantina;
- art. 73 c. 12 lettera g): mancata comunicazione di detenzione vinacce per usi diversi dalla distillazione;
- art. 76 c. 5: mancata comunicazione planimetria acetifici:

Ravvedimento Operoso modalità pratiche

1) Individuare la norma violata e gli articoli sanzionatori per i quali è previsto il ravvedimento (art. 73 c. 12 lettere a),b),c),d) e g) – art. 76 c. 5 – art.78 c. 1,2,3 e 4), verificare la sanzione prevista se somma fissa oppure considerare il minimo previsto e calcolare la somma da versare applicando a seconda dei casi 1/5 – 1/6 o 1/8 ricordando che se dal calcolo risulta una somma inferiore a 50 Euro va comunque versato il minimo appunto di 50 Euro

2) L'operatore procede direttamente alla Regolarizzazione del fatto es.: correzione/modifica/integrazione a proprie mani sul Documento di accompagnamento dei dati errati o mancanti con data e firma e l'indicazione «ravvedimento operoso L. 238/16» nel corpo del documento,

oppure invio al Sian della registrazione corretta (o in ritardo) che sana una sbagliata nel caso di errori nel registro;

Ravvedimento Operoso modalità pratiche

3) Entro il giorno successivo alla regolarizzazione effettuare il pagamento della sanzione;

Es. in tema di documenti e registri per violazioni commesse entro l'anno la somma sarà pari a:

- 50 Euro se l'errore riguarda indicazioni non essenziali ai fini della identificazione dei soggetti interessati, della quantità e qualità del prodotto e per quantitativi inferiori ai 100 HL (sanzione ridotta minima prevista Euro $150 \times 1/6 = \text{Euro } 25$ ma comunque non inferiore a 50)
 - 83,34 Euro per quantitativi superiori ai 100 HL (sanzione minima prevista euro $500 \times 1/6 = 83,33$)
 - Il pagamento si fa con bonifico intestato alla Tesoreria provinciale di..... (*Provincia della sede legale della ditta*). I codici IBAN delle Province da utilizzare sono quelli che iniziano per CP si trovano sul sito del MEF)
 - Nella causale del bonifico si indica «Ravvedimento operoso L. 238/16»
- 4) Entro tre giorni dal pagamento si trasmette a mezzo pec all'Icqrf copia del documento corretto (per i documenti), videata dell'operazione inviata al Sian per il registro e in entrambi i casi si allega la distinta di pagamento.

Ravvedimento Operoso modalità pratiche

- A seconda degli articoli violati cambiano il Capo e il Capitolo e quindi i codici Iban dove versare le somme e in pratica, a parte l'art. 78 commi 1, 2 e 3 (dichiarazione di raccolta, produzione e giacenza) per cui le somme vanno versate sul Capo XVII – Capitolo 3373, per gli altri casi di ravvedimento si deve versare sul Capo VIII Capitolo 2301

- Esempio per **documenti e registri**

Codice IBAN di Treviso : IT 49J 01000 03245 223 0 **08 2301**
00

- Per gli altri casi es. **Dichiarazione di produzione**

Codice IBAN di Treviso : IT 35B 01000 03245 223 0 **17 3373**
00

- Si può pagare anche con bollettino di CC postale, sempre intestato per es. alla Tesoreria provinciale di Treviso, ccp n. 1313 indicando nella causale "Ravvedimento operoso L. 238/16 – Capo

Ravvedimento Operoso IBAN

per art. 73 comm. 12 lettere a),b),c) ,d), g) - art. 76 comm. 5
art. 78 comm. 4 Documenti e Registri

Provincia	Iban
BELLUNO	IT 63D 01000 03245 220 0 08 2301 00
BOLZANO	IT 24C 01000 03245 210 0 08 2301 00
GORIZIA	IT 05E 01000 03245 230 0 08 2301 00
PADOVA	IT 14C 01000 03245 221 0 08 2301 00
PORDENONE	IT 88K 01000 03245 233 0 08 2301 00
ROVIGO	IT 86H 01000 03245 222 0 08 2301 00
TRENTO	IT 72B 01000 03245 211 0 08 2301 00
TREVISO	IT 49J 01000 03245 223 0 08 2301 00
TRIESTE	IT 53D 01000 03245 231 0 08 2301 00
UDINE	IT 28I 01000 03245 232 0 08 2301 00
VENEZIA	IT 12L 01000 03245 224 0 08 2301 00
VERONA	IT 80P 01000 03245 225 0 08 2301 00
VICENZA	IT 43R 01000 03245 226 0 08 2301 00

Ravvedimento Operoso IBAN

per art. 78 comm. 1,2,3 Dichiarazione raccolta, produzione e
Giacenza

Provincia	Iban
BELLUNO	IT 56V 01000 03245 220 0 17 3373 00
BOLZANO	IT 17U 01000 03245 210 0 17 3373 00
GORIZIA	IT 95W 01000 03245 230 0 17 3373 00
PADOVA	IT 07U 01000 03245 221 0 17 3373 00
PORDENONE	IT 74C 01000 03245 233 0 17 3373 00
ROVIGO	IT 79Z 01000 03245 222 0 17 3373 00
TRENTO	IT 65T 01000 03245 211 0 17 3373 00
TREVISO	IT 35B 01000 03245 223 0 17 3373 00
TRIESTE	IT 46V 01000 03245 231 0 17 3373 00
UDINE	IT 14A 01000 03245 232 0 17 3373 00
VENEZIA	IT 95D 01000 03245 224 0 17 3373 00
VERONA	IT 66H 01000 03245 225 0 17 3373 00
VICENZA	IT 29J 01000 03245 226 0 17 3373 00

Sistema Sanzionatorio

Titolo VII : 14 Articoli e 86 commi.....

Capo I: Violazioni in materia di produzione e commercializzazione:

-**Art. 69 potenziale vitivinicolo** e violazioni circa :

- divieto di impianto (da 2.500 a 5.000 Euro per ettaro o frazione e se in produzione la stessa somma per ogni anno di produzione)
- mancato estirpo delle superfici
- mancato rispetto circa le autorizzazioni per nuovi impianti
- produzione e vendita di uve con nome di Dop o Igp provenienti da vigneti non aventi i requisiti prescritti (da 300 a 1.000 Euro) NCG Vigneti degli OdC**
- mancata modifica circa l'idoneità alla rivendicazione nello schedario viticolo per i vigneti che non hanno più i requisiti (da 300 a 1.000 Euro)

Sistema Sanzionatorio

-**Art. 70** violazioni in materia di Vinificazione e distillazione :

- mancato rispetto nella preparazione dei prodotti vitivinicoli dei requisiti previsti dalla normativa vigente (da 300 a 1.000 Euro)
- introduzione di uve da tavola negli stabilimenti di vinificazione di uve da vino (da 1.000 a 10.000 Euro e sempre sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento per due mesi)
- **vinificazione di uve non classificate come varietà di uva da vino per la provincia in cui sono state raccolte (da 250 a 2.500 Euro)**
- **detenzione o somministrazione di mosti o vini ottenuti da uve non classificate come varietà da vino tipo Fragolino o Clinton (50 Euro per ettolitro e comunque non meno di 1.000 Euro)**
- **divieto di sovrappressione delle uve e pressatura delle fecce o mancata consegna in distilleria o ritiro sotto controllo (usi alternativi) dei sottoprodotti (da 15 a 75 Euro per Q.le o HI)**
- **mancata o ritardata comunicazione per il ritiro sotto controllo dei sottoprodotti (spargimento in campo, usi energetici) 150 Euro**

Sistema Sanzionatorio

-**Art. 70** violazioni in materia di Vinificazione e distillazione :

• **Violazione ai limiti, condizioni e altre prescrizioni in materia di pratiche e trattamenti enologici (es. arricchimenti, dolcificazioni, acidificazioni, presa di spuma oltre i limiti), da 7.500 a 45.000 Euro.** Se la variazione dei limiti non è superiore al 10% o in caso di non presentazione delle previste dichiarazioni o omesse registrazioni e indicazione sui documenti si applicano le sanzioni dell'art. 76 c. 4 (refuso probabilmente si voleva far riferimento all'art. 78 c. 4 su documenti e registri sanzione da 500 a 15.000 Euro) **IL PRODOTTO E' SEQUESTRATO**

• mancato rispetto delle disposizioni circa l'aggiunta delle sostanze rilevatrici nei prodotti destinati alla distillazione da 100 a 5.000 Euro (se il denaturante comunque c'è ma non è compreso tra 5 e 10 gr/Hl previsti) **in caso di mancanza totale di denaturante euro 5.000**

• mancato rispetto delle disposizioni sulla produzione e commercializzazione di Vini Spumanti e Frizzanti da 500 a 9.000 Euro

• mancato rispetto delle disposizioni sulla produzione e commercializzazione di Vini Liquorosi da 500 a 10.000 Euro

• inosservanza delle norme sulla elaborazione, definizione, designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

Sistema Sanzionatorio

-Art. 71 Prodotti non consentiti:

- **Uso in vinificazione o nelle manipolazione dei vini di prodotti nocivi alla salute o aggiunta di sostanze organiche ed inorganiche (es. acidi forti) non consentite , Euro 500 per ettolitro di prodotto sofisticato e comunque non meno di 5.000 euro**

- **salvo che il fatto costituisca reato, chi utilizza fuori dai casi consentiti alcol, zuccheri o materie prime zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva euro 250 per HI. SEQUESTRO**

- **se l'aggiunta di zucchero riguarda piccole quantità di prodotto, inferiore al 10% della produzione dell'impresa nella campagna precedente e comunque inferiore a 500 HI, se l'aggiunta è fatta nel periodo ammesso per le fermentazioni e l'aumento del titolo alcolometrico non è superiore a 1,5 % vol la sanzione è di 75 euro per HI. IL PRODOTTO E' COMUNQUE OGGETTO DI SEQUETRO**

- **nei casi di aggiunta dei prodotti di cui ai primi due paragrafi, il Tecnico responsabile delle operazioni soggiace alle stesse**

Sistema Sanzionatorio

-Art. 72 Detenzione Prodotti Ingiustificati SUPERO

Fatte salve le tolleranze previste (1,5%), previa riconciliazione dei conti distinti e gli opportuni declassamenti,

- **chi detiene prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione di cantina è soggetto alla sanzione di 90 Euro per ettolitro di prodotto eccedente**
- **se si tratta di prodotto IGP la sanzione è di 135 euro /HL, se DOP di 180 Euro/HL e se DOCG 270 euro/HL. La sanzione è ridotta a 45 euro/HL per quantitativi in supero non giustificato inferiore ai 10 HL**
- **in ogni caso un quantitativo corrispondente per quantità e qualità deve essere avviato alla distillazione**
- **se il fatto è commesso e accertato nel periodo ammesso per le fermentazioni, riguarda prodotto della vendemmia in corso e aziende di trasformazione di uva in mosto o vino si applica la sola sanzione amministrativa senza invio in distillazione salvo che non sia precisamente individuato e quindi non venga posto**

Sistema Sanzionatorio

-Art. 73 Altre sanzioni

- detenzione di CO₂ dove si producono Spumanti e Frizzanti senza la prevista comunicazione di introduzione. Produzione e detenzione di Spumanti e Frizzanti in violazione alle disposizioni rispettivamente dell'art. 18 e 19 da euro 600 a 15.0000
- **detenzione e vinificazione di mosti aventi meno di 8° gradi alcol, fermentazioni ed arricchimenti fuori dal periodo ammesso da Euro 300 a 3.000**
- **detenzione nelle cantine o in locali annessi o comunicanti anche attraverso cortili delle sostanze vietate di cui all'art. 15 da Euro 6.000 a 20.000**
- **chiunque pone in vendita o somministra mosti e vini contenenti le sostanze indicate all'art. 25 oltre i limiti (Cloruri, solfati, alcol metilico, bromo e cloro organici....) non denaturati, sanzione di 105 euro per ettolitro e comunque non meno di euro 600.** Questa sanzione non si applica al commerciante che vende eventuali prodotti irregolari ma in confezione originale
- **detenzione e vendita di vino con fermentazione acetica in atto non denaturato da euro 600 a 3.000**

Sistema Sanzionatorio

-Art. 73 Altre sanzioni

- sistema di chiusura che non riporta il codice icqrf o la ragione sociale o un marchio da euro 600 a 3.000
- detenzione di vinacce in cantina fuori del periodo ammesso da euro 600 a 3.000
- istituzione di centri di raccolta dei sottoprodotti in luoghi non separati dalle cantine da euro 600 a 3.000
- mancata denaturazione prima dell'estrazione dalla cantina o uso difforme delle fecce da euro 100 a 2.500. Sanzione ridotta alla metà per quantitativi inferiori a 2 tonnellate
- mancata presentazione della planimetria all'Icqrf (quando previsto) da euro 300 a 1.500. Se la capacità non comunicata è inferiore a 300 Hl da euro 50 a 500
- detenzione di mosti e vini non rispondenti alle definizioni stabilite, alterati (salvo che non siano denaturati), contenenti bromo organico, cloro organico, fluoro, alcol metilico o residui di ferro-cianuro di potassio da euro 1.500 a 15.000

Sistema Sanzionatorio

-Art. 73 Altre sanzioni

- detenzione nelle cantine o locali intercomunicanti di prodotti di uso enologico non consentiti o detenzione nei contenitori dei reagenti dei laboratori prodotti chimici non consentiti da euro 5.000 a 10.000

- mancata comunicazione dell'istituzione di centri di raccolta fuori fabbrica dei sottoprodotti da euro 100 a 1.000 *

•Mancata:

- comunicazione della dichiarazione preventiva per l'elaborazione dei vini spumanti e delle bevande aromatizzate (o dei vini frizzanti in cantine che principalmente producono Vini spumanti) *

- comunicazione di fermentazione fuori periodo quando ammessa *

- comunicazione della produzione di mosto cotto in cantina *

- denaturazione e relativa annotazione dei vini con acidità volatile oltre i limiti

- mancato avvio alla distilleria o altri usi consentiti dei sottoprodotti

- mancata comunicazione circa la detenzione di vinacce per usi diversi dalla distillazione o presentata in ritardo dagli utilizzatori *

da euro 100 a 1.000

- mancata indicazione nelle etichette dei prodotti vitivinicoli della provenienza «Prodotto in Italia» da euro 3.000 a 18.000 !!!!!!!!!!!!!!!**

Sistema Sanzionatorio

-Art. 74 Etichettatura e presentazione

Articolo costituito da ben 16 commi.....da leggere

Aspetti salienti:

sono sostanzialmente confermate le sanzioni già previste dalle norme precedenti la tutela contro l' evocazione delle D.O. e delle menzioni tradizionali, per la pubblicità ingannevole

salvo per l'irregolarità di alcune indicazioni generali non relative a indicazioni riferite alle Dop e Igp tipo: mancanza del nome o della ragione sociale, indirizzo ecc. per le quali si è passati da un minimo di Euro 516 ad euro 250.

il comma 12 prevede che alle violazioni in materia di designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli anche se previste da altre norme orizzontali dell'Unione Europea e Nazionali, si applicano esclusivamente le sanzioni previste dalla L. 238/16 – Rapporto con la Legge 231/17 e il reg. 1169/11

Sistema Sanzionatorio

-Art. 76 Violazioni delle norme sulla produzione e commercializzazione degli Aceti.....

-Art. 77 Impedimento dell'attività degli agenti preposti ai controlli e ai prelievi da euro 1.000 a 10.000

Art. 78 Violazioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri

• mancata presentazione o presentazioni difformi delle dichiarazioni di raccolta, produzione e giacenza da euro 300 a 3.000. Se riguarda prodotti Dop o Igp da euro 500 a 3.000. Nel caso di dichiarazioni riferite ad una superficie fino a 0,50 ettari e per una produzione inferiore a 100 HL o 10 tonnellate da euro 50 a 300

• Se nelle dichiarazioni di raccolta e produzione vengono dichiarati quantitativi maggiori di quelli effettivamente prodotti da euro 2.000 a 10.000 e se il quantitativo dichiarato è superiore a 100 HL o 10 tonnellate l'importo è raddoppiato

• presentazione in ritardo delle dichiarazioni di raccolta, produzione e giacenza euro 1.000. se il ritardo non supera i 30 giorni euro 300 ma se riguarda prodotti Dop e Igp euro 500

• Violazione agli obblighi sui documenti di accompagnamento e sulla tenuta del registro da euro 500 a 15.000. Se la violazione riguarda indicazioni non essenziali ai fini della identificazione dei soggetti interessati, della quantità e qualità del prodotto o se il quantitativo oggetto di irregolarità è inferiore a 100 HL o 10 tonnellate e 10 HL per i prodotti confezionati sanzione ridotta da euro 150 a 4.000

Sistema Sanzionatorio

-Art. 79 Violazioni al piano dei controlli dei vini Dop/Igp

- Nel caso di Non conformità Gravi emesse dagli Organismi di certificazione, se non è prevista sanzione specifica ai sensi di altro articolo della Legge 238/16 vi è sanzione da euro 2.000 a 13.000. La sanzione è ridotta alla metà se la Non conformità riguarda quantità di materie prime, non superiori a 10 HL o 15 Quintali e superfici di 1.000 metri quadrati per tipologia di prodotto
- Il mancato pagamento degli oneri di certificazione all'OdC comporta una sanzione pari alle somme dovute e la sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta fino a quando non saranno pagate le fatture
- Chi non consente l'effettuazione dell'attività di controllo agli Organismi incaricati verrà intimato dall'Icqrf e se dopo 15 giorni ancora non permette l'accesso vi sarà la sanzione di euro 1.000

Art. 80 Inadempienze dell'Organismo di controllo

- L'Organismo che non adempie alle prescrizioni e agli obblighi impartiti dalle competenti autorità pubbliche o svolge attività incompatibili soggiace ad una sanzione da euro 3.000 a 30.000
- Se l'Organismo di controllo discrimina i soggetti da immettere nel sistema ovvero ostacola l'esercizio del diritto a tale accesso soggiace ad una sanzione da euro 5.000 a 50.000

Sistema Sanzionatorio

-Art. 81 Tutela dei Consorzi incaricati dei controlli

- Se soggetti privati non immessi nel sistema di controllo svolgono attività (tutela e promozione) riservate ai Consorzi è prevista la sanzione di euro 20.000
- il mancato pagamento degli oneri relativi alla promozione, valorizzazione e informazione al consumatore svolti dal Consorzio comporta una sanzione pari alle somme dovute e la sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta fino a quando non saranno pagate le fatture

Art. 80 Inadempienze dei Consorzi di Tutela

- il Consorzio di Tutela che non adempie alle prescrizioni e agli obblighi impartiti dalle competenti autorità pubbliche o svolge attività incompatibili soggiace ad una sanzione da euro 5.000 a 50.000
- se un Consorzio di Tutela discrimina i soggetti associati ovvero ostacola l'esercizio del diritto all'accesso al Consorzio stesso, soggiace ad una sanzione da euro 6.000 a 60.000



Grazie per l'attenzione